

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

ALESSANDRO CENTONZE - Presidente -

MASSIMILIANO MICALI

GIOVANBATTISTA TONA

MARCO MARIA MONACO

CARMINE RUSSO - Relatore -

Sent. n. sez. 1167/2026

CC - 19/03/2026

R.G.N. 41929/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 05/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del P.G., Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 5 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo presentato dal detenuto, in regime di cui all'art. 41- *bis* ord pen., [REDACTED] nei confronti del provvedimento del magistrato di sorveglianza di Milano del 10 giugno 2025 con cui lo stesso ha disposto il trattenimento di una lettera ricevuta.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo evidenziando che la nota dell'ufficio censura del carcere ha individuato in modo preciso il contenuto della lettera che è suscettibile di veicolare nei confronti del detenuto un messaggio comprensibile soltanto agli interlocutori che reca indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge, in quanto la lettera conteneva quattro fogli scritti da quattro persone diverse, circostanza che, però,



non poteva da sola giustificare una misura così severa; peraltro sui quattro fogli soltanto uno risultava avere un contenuto non ostensibile, dunque al più si sarebbe dovuto procedere con un trattenimento parziale; inoltre, l'ufficio censura della casa di reclusione aveva individuato tutti e quattro i mittenti, che sono moglie figli e nuora del ricorrente, eliminando anche qualsiasi dubbio sugli autori; il foglio contestato conteneva dettagliati riferimenti logistici ad un luogo non precisato, però ciò non indica quale possa essere il nesso tra quanto scritto e le esigenze sottese all'art. 18-ter ord. pen.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Alfredo Pompeo Viola, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. Occorre premettere che, in materia di trattenimento della corrispondenza dei detenuti, il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni della legge penitenziaria, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile il percorso motivazionale seguito dalla magistratura di sorveglianza ovvero quando le linee argomentative del provvedimento non consentano di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 18-ter Ord. Pen. per l'adozione della misura (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692 - 01; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Lioce, Rv. 239850 - 01).

Il ricorso deduce che la lettera conteneva quattro fogli scritti da quattro persone diverse, circostanza che, però, non avrebbe potuto da sola giustificare una misura così severa, ma l'argomento è inammissibile perché non conferente con il percorso logico dell'ordinanza impugnata che ha respinto il reclamo non per la diversità dei mittenti, ma perché la lettera veicolava un messaggio criptico comprensibile soltanto ai diretti interessati.

Il ricorso deduce che l'ufficio censura della casa di reclusione aveva individuato tutti e quattro i mittenti della missiva - che sono moglie, figli e nuora del ricorrente - eliminando qualsiasi dubbio sugli autori, ma anche questo argomento è inammissibile, perché, per le stesse ragioni sopra indicate, non conferente con il percorso logico dell'ordinanza impugnata.

Il ricorso deduce che sui quattro fogli soltanto uno risultava avere un contenuto non ostensibile, e che dunque al più si sarebbe dovuto procedere con un trattenimento parziale, ma l'argomento è infondato, perché l'esistenza di un elemento di sospetto all'interno di una corrispondenza ne può anche legittimare il trattenimento per intero, potendosi dalla parte



consegnata trarre elementi per comprendere anche la parte di missiva non ostesa al detenuto.

Il ricorso deduce ancora che il provvedimento non indica quale possa essere il nesso tra il contenuto della lettera e le esigenze sottese all'art. 18- *ter* ord pen. ma l'argomento è infondato, in quanto l'ordinanza, in realtà, ha precisato che il rigetto del reclamo deriva dalla circostanza che, per come sono formulate le frasi contenute nella missiva, il riferimento ad un preciso luogo, comprensibile soltanto agli interessati, si rivela criptico e potrebbe, pertanto, finire con il veicolare un messaggio al detenuto in regime speciale che l'amministrazione penitenziaria non è in grado di comprendere.

Si tratta di una motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che l'esistenza nella corrispondenza di elementi concreti che portino a ritenere che il messaggio veicolato sia comprensibile soltanto ai diretti interessati è un presupposto per il trattenimento della stessa (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124 – 01). Per il trattenimento non è, infatti, necessario che la veicolazione di un contenuto criptico avvenga con certezza, essendo sufficiente che si possa ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472; in senso sostanzialmente conforme v. anche Sez. 1, n. 4441 del 21/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258763 - 01).

In definitiva, il ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma, nella sostanza, tende a provocare una rivalutazione dei presupposti applicativi dei provvedimenti di trattenimento della corrispondenza in entrata, che appaiono correttamente valutati alla luce del contenuto, connotato da cripticità, della missiva controversa.

Il ricorso è, pertanto, infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 19/03/2026

Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO

Il Presidente
ALESSANDRO CENTONZE

